

IVA: OPERAZIONI ESCLUSE

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo sul nuovo adempimento meglio conosciuto come **Esterometro** meglio chiarito dal Provvedimento dell'AE del 30 aprile 2018.

02. COSA SI INTENDE CON L'ADEMPIMENTO

Come noto dal 1° gennaio 2019 occorre presentare la **comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere**, la stessa riguarda le fatture attive e passive da e verso soggetti non residenti in Italia

Specifichiamo subito, per le **operazioni attive** il soggetto Iva può scegliere di emettere una fattura elettronica per evitare di indicare queste operazioni. Per quanto riguarda le **operazioni doganali** le stesse rimangono escluse da tale comunicazione ma possono essere, facoltativamente, indicate.

03. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Come noto dal 2019 il cosiddetto **spesometro** è stato soppresso, ma non in maniera indolore. Infatti la sua soppressione è successiva a quanto introdotto:

emettere **fattura elettronica** tramite **Sistema di Interscambio (SdI)** gestito dall'Agenzia Entrate, per tutte le operazioni effettuate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale;

comunicare i dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti **non residenti o non stabiliti** nel territorio nazionale (il detto **esterometro**).

Pertanto **tutti i soggetti passivi IVA** residenti o stabiliti risultano obbligati a trasmettere (telematicamente) i dati delle operazioni transfrontaliere.

L'obbligo riguarda **tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica**.

Ne risultano pertanto **esclusi**, i soggetti che fruiscono di regimi iva di vantaggio o forfettari. Esonerate anche ASD e SSD che hanno esercitato l'opzione di cui alla Legge 398/91 che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi derivanti dalle attività commerciali non superiori a 65.000 euro.

04. PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Nella **comunicazione** delle dette operazioni occorre indicare i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali, come accennato:

sia stata emessa una bolletta dogana

siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

E' stato chiarito che anche le fatture estere elettroniche in formato xml saranno considerati **originali** da portare in conservazione elettronica

RICORDA *Tale comunicazione **non influenza l'Intrastat** che continua ad essere obbligatorio con le stesse regole in essere.*

Ad ogni buon conto, rientrano nell'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere le operazioni che hanno, come controparte, soggetti non residenti e non stabiliti ma in possesso di identificativi diretti Iva nazionali o con rappresentanti fiscali nazionali.

Nel caso **di acquisto da fornitore estero** con identificativo diretto o rappresentante fiscale italiano, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta restano in capo al cessionario residente che dovrà adempiere agli stessi tramite applicazione del reverse charge.

In tal caso la fattura deve essere emessa dalla posizione IVA del cedente comunitario e non direttamente dalla posizione IVA del rappresentante fiscale italiano.

05. CODICI DA INDICARE

Nella **comunicazione**, come per la fattura elettronica, occorre inserire il **Tipo Documento** secondo la conosciuta tabella di raccordo:

Documento fiscale	Codice Tipo Documento
Fattura (emessa o ricevuta)	TD01
Nota di credito	TD04
Note di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intracomunitario beni	TD10
Fattura per acquisto intracomunitario servizi	TD11
Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)	TD12

06. SANZIONI

La trasmissione dello **spesometro** deve avvenire mensilmente in modalità telematica applicando la firma o sigillo sul file da inviare.

In caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di **dati incompleti o inesatti**, si applica la sanzione di **2 euro per ciascuna** fattura, comunque **entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica la disposizione del cumulo giuridico (*Vedi nostra **Scheda** nella Sezione **Istituti deflattivi del Contenzioso***).